

**COMUNE DI SALA CONSILINA**  
**PROVINCIA DI SALERNO**

CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DI BENI PRODUTTIVI PER L'AFFIDAMENTO DELLA RACCOLTA E MANTENIMENTO DELLE PIANTE DI OLIVO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SALA CONSILINA.

(lotto n° \_\_\_\_\_)

L'anno 2021 e questo giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Sala Consilina,

tra i Signori:

Ing. Attilio De Nigris nato a \_\_\_\_\_ residente a Sala Consilina in Via \_\_\_\_\_, Dirigente dell'Area Tecnica, il quale agisce non in proprio, ma in rappresentanza e per conto dell'Amministrazione Comunale del Comune di Sala Consilina, Partita IVA \_\_\_\_\_ di seguito detto "Comodante" e di comune accordo tra i contraenti,

Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ in nome e per conto della ditta \_\_\_\_\_, con sede a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ partita IVA \_\_\_\_\_ di seguito, per brevità, indicato con 'acronimo "Ditta" o "Comodatario" ;

**PREMESSO:**

- che, con Deliberazione della Giunta Comunale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/ 2021 l'amministrazione comunale stabiliva di concedere a titolo gratuito la raccolta e di mantenimento delle piante di olivo ad Associazioni e/o Cooperative Sociali e a privati cittadini fornendo indirizzi operativi al Dirigente dell'Area Tecnica per la predisposizione degli atti conseguenziali;

- che il Comune di Sala Consilina ha predisposto apposito bando per la concessione del servizio di raccolta delle olive in cambio di mantenimento delle piante di olivo a dimora nella **Villa Comunale** e negli spazi pubblici comunali approvato con determinazione dirigenziale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

Con la presente scrittura privata da valere e tenere alla pari di pubblico atto ad ogni effetto di legge, si conviene e si stipula quanto segue:

**ART. 1-** IL COMUNE di Sala Consilina concede alla ditta / Sig. \_\_\_\_\_, la facoltà della raccolta delle olive di cui al lotto n° \_\_\_\_\_ presenti nei seguenti luoghi \_\_\_\_\_ ove sono a dimora attualmente n° \_\_\_\_\_ piante di olivo e che saranno comunque meglio precisate dall'Ufficio Tecnico Comunale al momento della consegna.

**ART. 2-** In contropartita dell'affidamento del servizio di cui sopra, la DITTA/ Sig \_\_\_\_\_ si impegna al mantenimento ed una adeguata coltivazione agronomica delle suddette piante di olivo e alla consegna del 20% o del 50% dell'olio prodotto per ciascun anno.

La conduzione agronomica è, di massima, quella prevista al successivo art.3 del presente contratto.

**ART. 3-** Il concessionario deve provvedere ad eseguire i seguenti interventi agronomici e culturali:

**CURA DELLE PIANTE**

Il concessionario dovrà provvedere:

- all'irrigazione delle piante;
- altaglio dei rami secchi;
- alla potatura leggera senza mutilare la chioma e nella stagione adatta (primavera);
- all'eventuale disinfettazione delle ferite con calce e rame;
- al taglio dei polloni che crescono alla base del tronco, che sono rami sterili che tolgono il nutrimento all'albero;
- eseguire eventuali trattamenti idonei a prevenire il perimento delle piante.

**RACCOLTA OLIVE**

Il concessionario dovrà procedere tempestivamente alla raccolta delle olive al fine di evitare, specie lungo strade e parcheggi lo sporco causato dalle drupe cadute.

La raccolta delle olive così come ogni altro intervento sulle piante dovrà essere eseguito nella massima sicurezza. In caso di piante a dimora su strade ed aiuole in prossimità di parcheggi il concessionario dovrà collocare apposita segnaletica di divieto di sosta/transito durante le operazioni culturali. A tale proposito dovrà fare richiesta di ordinanza al Comando polizia municipale mentre i cartelli potranno essere forniti dal magazzino comunale secondo le procedure in atto.

## **TRATTAMENTI FITOSANITARI E CONCIMAZIONI**

Sono ammessi i trattamenti fitosanitari delle piante di olivo nel rispetto delle norme vigenti e comunque previa segnalazione al Comune e con l'indicazione in loco al fine di evitare danni e disagi agli utenti degli spazi pubblici.

Sono ammesse concimazioni inorganiche secondo le buone norme colturali.

Le concimazioni organiche con letame bovino maturo sono ammesse esclusivamente nei luoghi non frequentati dagli utenti e purché si provveda all'interramento dello stesso nelle 24 ore successive al suo spandimento. Di norma si consiglia l'uso di prodotti industriali in quanto già trattati e compatibili con l'uso pubblico del verde ove sono a dimora le piante.

È da tenere presente che il Comune di Sala Consilina mantiene i terreni inerbiti e provvede regolarmente agli sfalci, fornendo quindi al terreno una buona dose di sostanze nutrienti naturali.

### **MANUTENZIONE DEL TERRENO**

Il concessionario dovrà provvedere alla pulizia e manutenzione del terreno ove dimora l'ulivo e in ogni caso per almeno un metro di raggio dalla pianta, in modo che sia sempre tenuto libero da arbusti e con il taglio dell'erba a raso, pena la decadenza della concessione.

Nel terreno non potranno essere eseguite coltivazioni di alcun genere.

### **NORME DI CARATTERE GENERALE**

Le ramaglie, il legname e le foglie risultanti dalle operazioni colturali sopraindicate dovranno immediatamente essere smaltite anche tramite bruciatura (nei periodi e con le modalità previste dalle norme vigenti) o tramite biocippatura per consentirne il riutilizzo in agricoltura. Il legname può essere utilizzato dalla Ditta e/o persona aggiudicataria. Si fa assoluto divieto di lasciare i materiali di risulta sul posto, oltre il tempo necessario alle operazioni richieste, evitandone danneggiamenti, tagli o manomissioni non giustificati.

In caso di conferimento in discarica della ramaglia il costo sarà a completo carico della ditta e/o della persona aggiudicatrice della concessione.

Interventi colturali di carattere straordinario dovranno essere segnalati al Comune di Sala Consilina che dovrà, preventivamente, autorizzarli.

La ditta aggiudicataria dovrà adottare, nello svolgimento del servizio, tutte le precauzioni previste dalla legge per la tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

**ART. 4-** Dette prestazioni, sia in favore che a carico della Ditta/Sig. \_\_\_\_\_ avranno decorrenza dalla data di stipula del presente atto e per 2 anni e termineranno quindi il \_\_\_\_\_.

**ART. 5-** Le parti possono dare reciproca disdetta, a mezzo di semplice lettera raccomandata, con preavviso di almeno tre mesi. L'Ente potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento.

**ART. 6** -Il concessionario si impegna ad esonerare il Comune di Sala Consilina da ogni qualsivoglia responsabilità e da qualsiasi danno che potesse essere causato agli assegnatari e/o a terzi durante le operazioni di mantenimento delle piante e raccolta delle olive con particolare riferimento al rispetto delle norme di sicurezza. Esclude quindi ogni diritto di rivalsa ed ogni indennizzo nei confronti del Comune.

Il concessionario stipulerà idonea polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per i danni che possono essere causati durante l'esperienza del servizio o per la mancata attuazione dello stesso con massimali non inferiori a € 500,00 (euro cinquecento,00) .

**ART. 7** -Il comodatario ha l'obbligo di servirsi e di conservare il bene con diligenza, svolgendo tutte quelle attività necessarie al mantenimento nella consistenza originaria della cosa ed alla sua cura e deve custodirla vigilando sulla sua integrità.

È fatto divieto al comodatario di trasferire ad altri il godimento dei beni senza autorizzazione del comodante ed a servirsi per un fine diverso da quello convenuto o dalla natura stessa del bene.

In caso di inadempimento degli obblighi da parte del comodatario, il comodante avrà diritto alla restituzione della cosa ed al risarcimento di tutti i danni subiti senza obbligo di preavviso.

A garanzia di adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, il concessionario dovrà costituire una polizza fidejussoria a favore del Comune o un deposito cauzionale pari a € 250,00 (euro duecentocinquanta,00) da reintegrare in caso di utilizzo in corso di convenzione.

Si procederà allo svincolo dalla fidejussione alla scadenza contrattuale e previa verifica che non vi siano pendenze verso il Comune.

**ART. 8-**Il rapporto con il concessionario è disciplinato dall'art. 1803 e segg. del Codice Civile, per l'uso sopra determinato con l'obbligo di restituire le piante di olivo ricevute alla scadenza del contratto medesimo. Il comodato modale è stimato a corpo e non a misura.

Il comodante potrà recedere dal contratto per giustificato motivo sopravvenuto, anche non urgente, attesa la natura pubblica del bene concesso in comodato e l'eventualità dell'utilizzo dei terreni comunali sui quali insistono le piante di olivo oggetto del presente contratto per finalità pubbliche.

Il carattere di gratuità del comodato non viene meno pur avendo individuato un "modus" posto a carico del comodatario che non ha natura di controprestazione.

**Art. 9-** Le spese del presente atto e conseguenti, saranno a carico del concessionario, che espressamente se ne assume il carico.

Le parti convengono che il presente atto di scrittura privata sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi delle norme vigenti.

Letto, confermato sottoscritto

PER IL COMODANTE IL COMODATARIO

II DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA